



FONDAZIONE ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA GIORGIO DI GIULIO MARIA

NOTA OPERATIVA N. 5/2013

OGGETTO : Le novità delle perdite su crediti: aspetti civilistici, contabili e fiscali.

- Introduzione

Il “Decreto Crescita” (D.L. 83/2012), ha introdotto rilevanti novità per quanto riguarda la rilevazione in bilancio e la deduzione delle perdite su crediti. Di seguito, quindi, vengono trattati gli aspetti civilistici, contabili e fiscali.

- La disciplina civilistica e contabile

L’art. 2426, comma 1, numero 8, del codice civile prevede che i crediti siano iscritti in bilancio secondo il valore di presumibile realizzazione.

La norma codicistica non individua sul piano applicativo quali siano le attività valutative che gli amministratori devono effettuare per adeguare il valore nominale dei crediti al presumibile valore di realizzo, in tal senso occorre fare riferimento alla prassi suggerita dal principio contabile nazionale di riferimento, l’OIC 15 il quale precisa che il criterio di valutazione deve avere quale punto di partenza il valore nominale dei crediti, che in ottemperanza ai principi di prudenza e competenza, va rettificato per tenere conto di:

- perdite previste per inesigibilità;
- resi e rettifiche di fatturazione,
- sconti e abbuoni;
- altre cause .

In relazione alle perdite previste per inesigibilità, queste sono rilevate :

- 1) per i crediti commerciali e diversi, iscritti nell'attivo circolante alla voce B.10.d del Conto economico, *Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;*
- 2) per i crediti finanziari, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie alla voce D.19.b del Conto economico, *Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni.*

Le rettifiche ai crediti per ragioni diverse dalla inesigibilità, quali ad esempio resi di merci o prodotti o rettifiche di fatturazione per prezzi diversi da quelli concordati o altre contestazioni se

relativi a ricavi di competenza dell'esercizio, rettificano direttamente i ricavi, se relativi a ricavi rilevati in precedenti esercizi rappresentano una sopravvenienza passiva.

Le perdite "realizzate" su crediti derivanti da elementi "certi e precisi", e quindi di natura non valutativa (ad esempio dal riconoscimento giudiziale inferiore al valore nominale di un credito, da transazioni o da prescrizioni) sono rilevate alla voce B.14, *Oneri diversi di gestione*, del conto economico, o se precedentemente accantonato, mediante utilizzo del fondo svalutazione crediti.



Figura 1 -Criteri di rilevazione a conto economico delle rettifiche al valore nominale dei crediti

Le perdite previste per inesigibilità

Il valore nominale dei crediti, è rettificato tramite lo stanziamento di un fondo di svalutazione, che tiene conto delle inesigibilità già manifestatesi o ragionevolmente prevedibili e, la cui stima comprende le previsioni di perdita sia per situazioni di inesigibilità già manifestatesi, sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma ritenute altamente probabili alla data di redazione del bilancio.

La scrittura contabile è la seguente:


Svalutazione crediti Voce B)10) d) CE	a	F.do svalutazione crediti Voce C) II) SP
--	---	---

La stima del fondo svalutazione crediti, va effettuata sulla base di un giudizio ragionevole degli amministratori che considerano tutte le informazioni disponibili al momento della valutazione sul singolo debitore, sui dati storici, sulle condizioni del settore o mercato di riferimento e sulla condizione economica generale.

Infatti, in ottemperanza al principio di prudenza e di competenza, le perdite per inesigibilità dei crediti, non devono gravare sul conto economico degli esercizi in cui esse diverranno effettive, essendo già ragionevolmente prevedibili.

L' OIC 15, in particolare, suggerisce di articolare la inesigibilità dei crediti mediante:

- l'analisi dei singoli crediti per la determinazione delle perdite previste per inesigibilità, già manifestatesi alla data di redazione del bilancio (c.d. **svalutazione analitica**)
- una stima delle ulteriori perdite per situazioni di inesigibilità non ancora manifestatesi, relative al complesso dei crediti esposti in bilancio (c.d. **svalutazione generica**), che tiene conto delle esperienze passate, degli indici di anzianità dei crediti scaduti, delle condizioni economiche generali, di settore e del rischio paese.



Il principio contabile, ritiene preferibile la valutazione analitica dei crediti e, solo qualora non sia fattibile, suggerisce una valutazione sintetica degli stessi, basata sul raggruppamento dei crediti in classi omogenee con profili di rischio simili, alle quali si possono applicare formule per determinare le perdite su crediti ragionevolmente attese.

La valutazione generica rappresenta, però, solo uno strumento pratico da monitorare costantemente nel tempo per attestare la validità del criterio applicato e per verificare che i risultati siano del tutto analoghi a quelli che si raggiungono in applicazione di una valutazione analitica.

La stima del fondo svalutazione crediti deve tener conto dell' eventuale presenza di garanzie, quali pegno ipoteche e fideiussioni, e degli effetti derivanti dall'escussione delle garanzie.

Inoltre, per i crediti assicurati, l'accantonamento si limita a stimare le perdite relative alla inesigibilità della sola quota non coperta da assicurazione.

Il fondo accantonato alla fine dell'esercizio verrà utilizzato negli esercizi successivi, quando la perdita di natura valutativa si tramuterà in una perdita su crediti "realizzata".

	Fondo svalutazione crediti a Crediti verso clienti	100	100
--	--	-----	-----

Premesso che la metodologia di calcolo non è univoca, ma va adattata alle caratteristiche dell'attività svolta e del mercato di riferimento, nel seguito viene riportata a titolo esemplificativo

una valutazione dei crediti commerciali coerente con le linee guida indicate dall'OIC 15 e così articolata:

1. Valutazione dei crediti con inesigibilità accertata - Innanzitutto, vengono identificati ed analizzati i crediti verso clienti per i quali sono già emerse situazioni di inesigibilità (fallimento, adesione a procedure concordatarie, ecc.) per stimarne in maniera analitica il presunto valore di realizzo.
2. Analisi scaduto - Suddivisione *aging* crediti in classi omogenee e definizione percentuali di svalutazione in relazione all'anzianità.
3. Valutazione dei crediti a scadere - Si potrà eventualmente effettuare una svalutazione minima anche con riferimento a crediti non scaduti qualora, sulla base di un *trend* storico (ad esempio ultimo quinquennio), sia possibile individuare una certa percentuale media di svalutazione.

Si pensi ad una società che ha iscritto in bilancio il seguente portafoglio di crediti verso clienti:

Credito verso cliente	saldo contabile	classe	% di svalutazione	svalutazione crediti
Alfa	15.000,00	fallimento	100%	15.000,00
Beta	5.500,00	Credito non scaduto	0%	-
Gamma	2.800,00	Credito scaduto da meno di 60gg	5%	140,00
Zeta	3.600,00	Credito scaduto da 60 gg a 120gg	10%	360,00
Bianchi	2.000,00	Credito scaduto da 120 gg a 180 gg	15%	300,00
Neri	5.000,00	Credito scaduto da 180 gg a 1 anno	18%	900,00
Rossi	10.000,00	Concordato preventivo	60%	6.000,00
Totale	43.900,00			22.700,00

Nel definire le diverse percentuali di svalutazione, l'OIC 15 prevede che l'amministratore tenga conto dell'esperienza del passato, effettuando un'analisi storica per categorie omogenee dei crediti non incassati.

Le risultanze dell'analisi del trend storico possono essere una base di partenza per la determinazione del presunto valore di realizzo dei crediti in portafoglio che l'organo amministrativo può integrare con proiezioni future che tengono conto delle aspettative del mercato e delle procedure interne per la gestione del rischio credito.

La svalutazione, da iscriverne in conto economico, sarà pari alla differenza tra il saldo del fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell'esercizio ante rettifiche (euro 18.600- euro 3.400) e il valore del fondo svalutazione così come sopra determinato. Se, durante l'anno il fondo svalutazione è stato utilizzato a seguito di perdite certe su crediti per euro 3.400, si procederà come segue:

Movimentazione fondo svalutazione crediti	Importo
Fondo svalutazione crediti anno X-1	18.600
(utilizzo anno X)	(3.400)
Differenza	15.200
Fondo svalutazione crediti anno x	22.700
Svalutazione (o riassorbimento) dell'anno x	7.500

Altre cause di minor realizzo

Come già accennato, il fondo svalutazione crediti verrà successivamente utilizzato nel momento in cui la perdita presunta diviene definitiva a seguito del verificarsi di eventi realizzativi che generano perdite quali ad esempio il riconoscimento giudiziale di un minore importo, la perdita per cessione del credito, una transazione stragiudiziale, rinuncia o prescrizione.

La rilevazione per l'utilizzo del fondo sarà:

Fondo svalutazione crediti Voce C) II SP	a	Crediti Voce C) II SP	100	100
---	---	--	-----	-----

Per le perdite su crediti accertate eccedenti la consistenza del fondo si avrà la seguente rilevazione:

Perdite su crediti Voce B14 CE	a	Crediti Voce C) II SP	100	100
---	---	--	-----	-----

Il trattamento ai fini delle imposte dirette

Sotto il profilo fiscale il Tuir distingue:

- la svalutazione dei crediti disciplinata dall'articolo 106, e
- le perdite su crediti deducibili secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5,

La svalutazione dei crediti ex articolo 106

In particolare, le svalutazioni e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti sono deducibili ai fini IRES, per i **sogetti diversi dagli enti creditizi e finanziari**, sulla base di un criterio forfetario "per masse" riferito a tutti i crediti iscritti in bilancio che prescinde da qualunque valutazione circa il grado di esigibilità di ciascuno di essi.

È infatti ammessa la deduzione, in ciascun esercizio, di una percentuale di svalutazione pari allo 0,50% del valore nominale o di acquisizione di tutti i crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa e che derivano da cessioni di beni e da prestazioni di servizi.

La deduzione non è più ammessa quando il fondo fiscale esistente alla fine del periodo d'imposta ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti iscritti alla medesima data di riferimento.


Per gli **enti creditizi e finanziari** di cui al D.Lgs.87/1992, il comma 3 dell'articolo 106 del Tuir stabilisce che siano sempre deducibili le svalutazioni dei crediti derivanti da erogazioni di credito alla clientela inferiori al limite dello 0,3% del valore dei crediti risultanti in bilancio (attenzione non del valore nominale!), aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. Per la deduzione dell'eventuale eccedenza non sarà necessario aspettare che la perdita divenga certa in quanto sarà deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Pertanto, con riguardo alla tipologia di credito rilevano unicamente quelli che si originano da operazioni di finanziamento.

Inoltre, il comma 3 bis dell'articolo 106 del Tuir per tener conto della crisi finanziaria del 2008 prevede che i crediti per finanziamenti erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 che eccedono la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedente siano deducibili in misura pari allo 0,5% (in luogo dello 0,3%) e l'eventuale eccedenza sia deducibile in quote costanti in nove anni (in luogo di diciotto).

Il criterio di deducibilità delle svalutazioni su crediti disciplinato dall'articolo 106 del Tuir risulta essere di natura forfettaria in quanto mira a consentire la deduzione di poste di natura valutativa nell'ambito di un determinato *plafond*; il principio OIC15, invece, come sopra evidenziato, predilige in prima battuta una valutazione analitica dei crediti e solo qualora non sia fattibile una valutazione sintetica per classi omogenee .

Pertanto, se in un esercizio l'ammontare delle svalutazioni o accantonamenti effettuati in bilancio in conformità alle norme civilistiche eccedono i limiti fiscali di cui sopra, l'eccedenza concorre a formare il reddito e dovrà quindi essere operata una variazione in aumento nel modello UNICO.

In tal caso se vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverserà la differenza temporanea di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare della differenza stessa, è obbligatorio procedere alla rilevazione di imposte anticipate:



La perdite su crediti ex articolo 101 comma 5

L'art. 33, comma 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ("decreto crescita") ha introdotto significative modifiche alla disciplina delle perdite su crediti contenuta nell'articolo 101, comma 5 del TUIR.

A seguito delle recenti modifiche normative, sotto il profilo fiscale, le perdite su crediti sono deducibili:

- 1) in ogni caso, se il debitore è assoggettato a **procedure concorsuali** o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis del R.D. n.267/1942; e
- 2) **se risultano da elementi "certi e precisi"** ex lege.

1. Crediti relativi a debitori assoggettati a procedure concorsuali

Nei casi in cui il credito si trovi in una situazione di sofferenza accertata da una autorità giudiziaria e non da una valutazione soggettiva degli amministratori, la perdita su crediti è sempre deducibile.

Ai fini dell'applicazione della norma il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali dalla data:

- di una sentenza dichiarativa di fallimento,
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo,
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi,
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa,
- del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis del R.D. n.267/1942.

Le previsioni del TUIR in caso di procedure concorsuali sono state oggetto a più riprese di interventi da parte della dottrina e della giurisprudenza per quel che concerne l'individuazione del periodo d'imposta è legittima la deducibilità della perdita (criterio di competenza).

La questione è se la perdita su crediti deve essere dedotta obbligatoriamente nel periodo d'imposta in cui è avviata la procedura concorsuale o se, come sostenuto da autorevole dottrina¹, a partire da quel momento la deducibilità è ammessa, ma che tale deduzione potrà essere effettuata anche nei successivi esercizi in cui si protrae la procedura concorsuale in considerazione delle valutazioni sul grado di recuperabilità del credito.

In tal senso, si segnala la recentissima circolare Assonime n. 15 del 13 maggio, che considera la soluzione più equilibrata e più coerente con le finalità della norma, quella che attribuisce al riconoscimento ex lege degli elementi certi e precisi, in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali, il significato di rimettere la deduzione della perdita su crediti alle rilevazioni ed alle determinazioni di bilancio, ergo *"a partire dal momento in cui si considerano soddisfatti i presupposti e i limiti di rilevanza delle componenti valutative previste dalla disciplina fiscale, sembra logico che il quantum ed il quando di tali determinazioni venga a dipendere dalle scelte compiute in bilancio senza la possibilità di ascrivere all'Amministrazione finanziaria un potere di sindacato di tali scelte"*.

¹ G. Zizzo, *"Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali"*, Corriere Tributario n.29/2010; Lugano e Ceppellini, Testo unico delle imposte sui redditi, Il Sole 24 Ore, pagg. 818 e segg.

Tuttavia, va segnalato che l'orientamento giurisprudenziale prevalente è quello che considera la perdita necessariamente deducibile nel periodo di apertura della procedura concorsuale, poiché in quel periodo la difficile recuperabilità del credito diviene certa.

Va segnalata, in tal senso, la Sentenza della Corte di Cassazione n. 22135 del 29 ottobre 2010² che ha affermato che la norma del TUIR, che dispone che la deduzione delle perdite su crediti, quali componenti negative del reddito d'impresa, è consentita se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, va interpretata *“nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi “certi e precisi” della sua irrecuperabilità.*

Con riferimento, poi all'ambito di applicazione della norma, l'articolo 33, comma 5 del “decreto crescita”, ha ammesso la deducibilità delle perdite su crediti vantati verso imprese che abbiano stipulato accordo di ristrutturazione ex articolo 182-bis L.F., omologati dal Tribunale dalla data del decreto di omologazione.

Rimangono, invece, escluse dalla disciplina della deduzione “automatica” le perdite su crediti relative a debitori interessati da un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lett D) L.F. in quanto questi ultimi, anche se soggetti a deposito presso il Registro delle Imprese, non sono oggetto di alcun provvedimento da parte dell'autorità giudiziale che ne attesti i presupposti.

2. Crediti con requisiti di certezza e precisione *ex lege*

L'altra rilevante modifica all'art. 101, comma 5 del TUIR, introdotta dall'articolo 33 del DL 83/2012 riguarda alcune ipotesi in cui i requisiti di certezza e precisione si realizzano “in ogni caso”. Si tratta, in particolare delle seguenti fattispecie:

- ❖ i **crediti di modesta entità**, decorsi sei mesi dalla scadenza;
- ❖ i **crediti per i quali il diritto alla riscossione è prescritto**;
- ❖ i **crediti dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IFRS**, in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

² Anche la sentenza n. 12831 del 04-09-2002 ribadiva il medesimo concetto, affermando che *“la perdita su crediti non deve essere contabilizzata necessariamente e per intero nel periodo di esercizio in cui la procedura concorsuale si è aperta. Occorre peraltro aggiungere che questo non autorizzerebbe la conclusione che sia possibile scegliere il periodo di esercizio, tra quelli posteriori all'apertura della procedura concorsuale, in cui dedurre la perdita, rimanendo al contrario sovrana la volontà della legge che si esprime nella regola posta dall'art. 75, comma primo D.P.R. n.917/1986”*. Inoltre con la sentenza n. 8822 del 2012 la Cassazione afferma esplicitamente che *“qualora il debitore sia sottoposto alla procedura di concordato preventivo la perdita deve essere dedotta per intero nell'esercizio in cui è stato emesso il decreto di ammissione alla procedura... non essendo possibile frazionarlo pro quota negli esercizi successivi”*.

I crediti di modesta entità

La modifica normativa, ha sostanzialmente recepito un orientamento già espresso dall'Amministrazione Finanziaria³, che ammetteva la deducibilità fiscale delle perdite su crediti di modesto importo a prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali, in ragione dell'antieconomicità dell'eventuale azione di recupero.

Per quanto riguarda i crediti di modesta entità, il nuovo comma 5 dell'articolo 101 del TUIR precisa che il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'art. 27, co. 10, L. 28.1.2009, n. 2⁴ e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

Il legislatore fiscale, in tal modo ha recepito la prassi suggerita dall'Amministrazione Finanziaria, integrandola con parametri "oggettivi" di natura quantitativa e temporale, per i quali l'antieconomicità dell'azione di recupero ed i requisiti di certezza e precisione delle perdite si presumono.

La disposizione ha suscitato numerosi interrogativi, in quanto non è chiaro se la soglia di modesta entità si riferisce alle singole posizioni creditorie, al totale dei crediti verso un medesimo debitore o al totale dei crediti riferibili ad un unico rapporto negoziale.

Sul piano letterale, la norma sembrerebbe dare rilievo *sic et simpliciter* alla singola posizione creditoria, altrimenti non sarebbe compatibile con il criterio temporale della scadenza da almeno sei mesi, ma, in ogni caso, è auspicabile in merito un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate⁵.

Nessun dubbio, viceversa, dovrebbe sussistere in merito al fatto che ai fini della definizione della soglia di modesta entità debba essere considerato il credito al lordo dell'ammontare dell'IVA oggetto di rivalsa al debitore.

In merito al criterio di **competenza fiscale**, analogamente a quanto precisato per i crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, dovrebbe essere possibile, in una logica di derivazione bilancistica dell'imponibile fiscale, rinviare l'imputazione della perdita e la sua deduzione ad esercizi successivi a quelli in cui i presupposti automatici si realizzano, qualora la valutazione circa la recuperabilità dei crediti espressa dagli amministratori sia in tal senso.

Un'ultima questione da evidenziare per i crediti di modesto importo è quella relativa **alla decorrenza** della nuova disciplina, in assenza di precisazioni in merito nel testo normativo. Nessun

³ C.M. n. 9/124 del 6 Agosto 1976, R.M. n. 9/557 del 9 Aprile 1980, R.M. n. 9/517 del 6 Settembre 1980.

⁴ Si ricorda che l'articolo 27, co. 10, L2/2005 identifica come imprese di più rilevante dimensione quelle che nell'anno d'imposta considerato presentano un volume d'affari o ricavi non inferiore a 150 milioni di euro (200 milioni fino al 31.12.2010 e 300 milioni di euro fino al 31.12.2009). Per la verifica dell'entità del credito si dovrebbe fare riferimento all'anno in cui lo stesso è sorto.

⁵ Questa interpretazione sarebbe tra l'altro compatibile con l'impostazione data alla deduzione delle perdite su crediti in caso di prescrizione. Anche in tal caso, infatti, i crediti si prescrivono singolarmente anche se fanno parte di un rapporto contrattuale complesso.

- **un anno** per i crediti per il pagamento dei premi assicurativi, le provvigioni del mediatore ed i corrispettivi di spedizione e trasporto.

Ai fini della **competenza**, il periodo d'imposta in cui il diritto alla riscossione del credito si prescrive rappresenta l'ultimo in cui è possibile dedurre la perdita.

Da un punto di vista contabile, la prescrizione del credito rappresenta un evento di natura estintiva e non valutativa da rilevare alla voce B14 del conto economico, perdite su crediti e quindi, in assenza di un fondo svalutazione crediti preesistente, si avrà:




Figura 2 - Albero decisionale cancellazione attività finanziaria IAS 39

Ad esempio in caso di conversione dei crediti in capitale, per i soggetti IAS, l'IFRIC 19 prevede che il soggetto debitore debba rilevare le azioni emesse per estinguere le passività al *fair value* imputando la differenza (tra questo importo e il valore nominale di tali passività) a conto economico.

Questa impostazione si distingue da quella delle imprese non IAS che, in caso di ristrutturazione del debito non sono tenute a rilevare alcun utile o perdita, potendo imputare l'intero valore nominale del credito a capitale oppure, ove vengano emesse partecipazioni di valore nominale inferiore, a sovrapprezzo.

Coordinamento tra disciplina contabile e fiscale

La perdita su crediti per prescrizione o cancellazione per i soggetti IAS rappresenta un evento realizzativo e, pertanto, la norma fiscale a seguito delle modifiche introdotte dal decreto crescita, è coerente con la rappresentazione contabile dell'evento.

Lo stesso non può dirsi per la fattispecie rappresentata dalla deduzione automatica delle perdite di modesta entità e per quelle relative a debitori assoggettati a procedure concorsuali.

In tal caso, infatti, sotto il profilo contabile, la perdita rilevata è di natura "valutativa", in quanto il diritto ad incassare la somma non è né prescritto né estinto. In altri termini, il componente negativo viene rilevato nel conto economico a fronte di una valutazione eseguita dall'organo amministrativo circa la prevista inesigibilità del credito.

La rappresentazione contabile, in assenza di un fondo svalutazione preesistente, è la seguente:

Svalutazione dei crediti Voce B10 d) CE	A	Fondo svalutazione crediti Voce C) II SP	100	100
--	---	---	-----	-----

Pertanto, la qualificazione civilistica della perdita su crediti non coincide con quella fiscale, in quanto le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità sono considerate perdite dall'articolo 101 comma 5 del Tuir.

Sotto il profilo fiscale sarà deducibile solo la perdita su crediti rilevata in quanto tale nel conto economico?

A parere di chi scrive sembra corretto ritenere che, ai fini della sua deduzione, in ogni caso la qualificazione contabile del componente negativo non ne pregiudica la deducibilità, poiché l'articolo 109 comma 4 del Tuir prevede che i componenti negativi siano deducibili se e nella misura in cui risultino imputati al conto economico dell'esercizio di competenza⁶.

Sul punto in ogni caso si rende necessario un chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria o in alternativa un coordinamento di natura legislativa tra l'articolo 101 comma 5 del Tuir.

Sulla base del dato letterale del Tuir, si deve ritenere che il limite forfettario dello 0,5% si applichi senza considerare i crediti le cui svalutazioni sono interamente deducibili in quanto di modesta entità e scaduti da almeno sei mesi.



Figura 3 - La rilevazione a conto economico delle perdite su crediti post decreto crescita

⁶ A questa conclusione perviene anche la circolare Assonime n. 15/2013 che precisa "... sul piano fiscale, non sarebbe coerente assumere come base contabile per la deduzione le sole perdite su crediti risultanti dal conto economico, tenuto conto che il TUIR, nel prendere in considerazione le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, fa riferimento, per l'appunto, a componenti valutative e che tali componenti non sono normalmente iscritte come perdite nel conto economico. In altri termini, nella fattispecie in esame il legislatore fiscale si riferisce proprio a fenomeni estimativi che sono rappresentati tipicamente in bilancio come svalutazioni e rettifiche di valore e li riqualifica, ai fini fiscali, come perdite in presenza di determinate condizioni (gli elementi certi e precisi) poste a garanzia del fisco. Di qui l'esigenza di prendere in considerazione anche tali componenti rettificative come base contabile idonea alla deduzione delle perdite ex art. 101, comma 5, del TUIR.

Prescrizione o rinuncia con fondo svalutazioni crediti pregresso

Nel caso in cui si verifichi la rinuncia o la prescrizione del credito in presenza di un fondo svalutazione crediti stanziato negli esercizi precedenti, occorre verificare se lo stesso sia stato interamente tassato o parzialmente o interamente dedotto.

Nel primo caso l'importo diviene interamente deducibile nell'esercizio anche se contabilmente non si avrà un impatto sul conto economico dell'esercizio in quanto si procederà all'utilizzo fondo tassato.

Fondo svalutazione crediti Voce C) II SP	a	Crediti Voce 22) CE	100	100
---	---	--	-----	-----

A seguito dell'utilizzo del fondo saranno stornate le eventuali attività per imposte anticipate, se rilevate:

Imposte differite Voce 22) CE	a	Imposte anticipate Voce C) II n. 4 ter SP	100	100
--	---	--	-----	-----

Nel caso in cui, invece, il fondo è stato parzialmente o totalmente dedotto, si ricorda che il comma 2 dell'art. 106 del Tuir prevede che *“le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 106, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi”*.

Di conseguenza, sarà possibile dedurre soltanto l'eccedenza rispetto alla quota parte del fondo svalutazione crediti dedotta nei precedenti esercizi.

Delucidazioni o ulteriori approfondimenti potranno essere effettuati, se richiesti dagli **iscritti all'Accademia Romana di Ragioneria**.

Il Redattore
Dott.ssa Annarita De Mauro

Il Presidente della Fondazione
Prof. Paolo Moretti